



Ordine dei Geologi della Calabria

via De Filippis, 320 – 88100 Catanzaro – tel. 0961/770011 – fax 0961/772907

e-mail: info@ordinegeologicalabريا.it – www.ordinegeologicalabريا.it - PEC: segreteria@geologicalabريا.com

Catanzaro, li 20/9/2013

Prot. n. 1616/2013/OUT

Egr. Arch. Mario Panzera
Dirigente Servizio 8 - Servizio Tecnico Regionale
Reggio Calabria
PEC: serviziotecnicorc@pec.regione.calabria.it

Egr. Ing. Giuseppe Iiritano
Dirigente Settore 2
LLPP - Regione Calabria
PEC: settore2.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it

p.c.

Consiglio Nazionale dei Geologi
Via Vittoria Colonna 40 - ROMA

Settori decentrati LL.PP. (ex Geni Civili) di
Catanzaro, Cosenza, Vibo Valentia, Crotone

Oggetto: Competenza del geologo nella redazione della relazione geotecnica – Parere progetto adeguamento strutturale (ID: 27681).

Lo scrivente Ordine Regionale dei Geologi della Calabria è venuto a conoscenza che Codesto Servizio n. 8 del Dipartimento dei LL.PP. della Regione Calabria, tra le integrazioni a completamento di una pratica per l'adeguamento strutturale e funzionale di un edificio a due elevazioni (ID: 27681), ha richiesto che la relazione geotecnica redatta da un Geologo iscritto all'Albo sezione A, fosse ripresentata a firma esclusiva del progettista strutturale, disconoscendo, tale competenza, al professionista geologo.

Come già evidenziato nella nostra precedente nota prot. n. 1506/2013/OUT del 5/8/2013, tale richiesta è sicuramente illegittima e priva di fondamento giuridico, configurandosi come una limitazione arbitraria delle competenze professionali dei geologi.

Pertanto si precisa quanto di seguito riportato.

Le competenze professionali del geologo, nonché di altre figure professionali, sono contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001.



Ordine dei Geologi della Calabria

via De Filippis, 320 – 88100 Catanzaro – tel. 0961/770011 – fax 0961/772907

e-mail: info@ordinegeologicalabria.it – www.ordinegeologicalabria.it - PEC: segreteria@geologicalabria.com

Più precisamente l'Art. 41 del suddetto D.P.R. che stabilisce le competenze professionali del professionista geologo, recita testualmente che:

"Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, in particolare le attività implicanti assunzioni di responsabilità di programmazione e di progettazione degli interventi geologici e di coordinamento tecnico-gestionale, nonché le competenze in materia di analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei dati relativi alle seguenti attività, anche mediante l'uso di metodologie innovative o sperimentali:

...omissis...

e) le indagini e la relazione geotecnica;

...omissis...

g) le indagini e ricerche paleontologiche, petrografiche, mineralogiche, sedimentologiche, geopedologiche, geotecniche e geochemiche;

r) la funzione di Direttore e Garante di laboratori geotecnici".

Il suddetto D.P.R. 328/2001 è tutt'ora in vigore, anche a seguito di numerose sentenze del Consiglio di Stato, che diverse volte, negli ultimi anni, ha affrontato il problema delle competenze dei geologi in ordine alla redazione della relazione geotecnica, sciogliendo i dubbi interpretativi della questione, attribuendo al geologo la competenza concorrente con l'ingegnere (Cfr. sul punto: CdS IV, n. 1473/2009; CdS, VI, n. 491/2002; IV, n. 705/1998; V, n. 701/1995; Ad. Gen., n. 154/1994; II, n. 164/1992).

Sempre in materia, si evidenzia che il D.P.R. n. 385 del 10/09/1991 attribuisce al geologo dipendente A.N.A.S. la redazione e conseguente sottoscrizione della relazione geotecnica. Tale provvedimento è stato emesso *"udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza Generale del 30 maggio 1991"*, su proposta, tra gli altri, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei LL.PP.

Quanto precede trova piena conferma in una recente statuizione del TAR Lazio, sede di Roma, che con sentenza n. 5231/2009, pronunciata su ricorso del Consiglio Nazionale dei Geologi avverso le N.T.C., riconosce la *"competenza professionale dei geologi anche in ambito di indagini e relazioni geotecniche, di cui ampiamente si occupano le NTC"*, precisando che *"è dunque evidente che le norme primarie e secondarie disciplinanti il settore dei lavori pubblici o richiedenti determinate attività conoscitive di competenza esclusiva dei geologi sono comunque destinate ad applicarsi secondo il loro disposto, sia per effetto dell'ampio richiamo contenuto nelle stesse NTC, sia in virtù del principio di gerarchia delle fonti, tenuto conto, in particolare da quest'ultimo punto di vista, della naturale prevalenza di disposizioni di legge su disposizioni regolamentari incidenti sulla medesima materia"*.

Da quanto sopra esposto, è evidente che la geotecnica è chiaramente individuata, anche dal punto di vista normativo, come materia di competenza concorrente tra ingegnere e geologo.

Il concetto di competenza concorrente prevede che, in assenza di esplicita riserva di legge, una determinata prestazione possa essere eseguita da differenti figure professionali secondo uno schema di competenza



Ordine dei Geologi della Calabria

via De Filippis, 320 – 88100 Catanzaro – tel. 0961/770011 – fax 0961/772907

e-mail: info@ordinegeologicalabريا.it – www.ordinegeologicalabريا.it - PEC: segreteria@geologicalabريا.com

alternativa, ove la prestazione in oggetto possa essere eseguita indifferentemente da un professionista rispetto ad un altro.

Pertanto, la richiesta avanzata da Codesto spettabile Servizio n. 8 del Dipartimento dei LL.PP. della Regione Calabria, ovvero la dicitura “Relazione Geotecnica a firma esclusiva del progettista strutturale”, risulta omettere quanto stabilito in sede legislativa ed a vari livelli di giudizio fino al Consiglio di Stato.

Alla luce delle competenze professionali in geotecnica ampiamente riconosciute al progettista Geologo dalle norme vigenti, questo Ordine Professionale chiede di provvedere celermente alla modifica della richiesta effettuata da Codesto spettabile Servizio n. 8 del Dipartimento dei LL.PP. della Regione Calabria, nella parte in cui si fa obbligo della relazione geotecnica ad esclusiva firma del progettista strutturale.

In difetto, in virtù del dovere istituzionale di tutela della professione di Geologo e degli iscritti all’Albo professionale, questo Ordine attiverà ogni iniziativa, anche legale, per il diritto - dovere di tutela della professione di geologo.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Maria Ombres

IL PRESIDENTE

Dott. Francesco Fragale

